

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI [REDACTED]
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 171/2025 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 20.06.2025 da [REDACTED], [REDACTED] (NA) il [REDACTED], C.F. [REDACTED], residente in [REDACTED] (Na) alla II [REDACTED] n. 82, rappresentato dall'avv. Claudio Liguori e con l'ausilio dell' O.C.C. Presidium Debitores Segretariato Sociale del Comune di Somma Vesuviana, in persona del Gestore della crisi dott. Antonio Moltelo; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

L'istante ha depositato in data 20.06.2025 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII.

In data 04.07.2025, il g.d. dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti depositati e ordinando, tra l'altro: *“che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC, ivi compresa la relazione integrativa e i relativi allegati ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”*.

Con decreto del 03.09.2025, lette le osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti trasmesse all'OCC dal creditore Dyret SPV srl, nonché la precisazione del credito ricevuta da COMPASS S.P.A. e vista la proposta modificata del piano di ristrutturazione dei debiti e l'attestazione integrativa dell'OCC depositata, veniva disposta la convocazione dei creditori per l'udienza del 21.10.2025.

All'esito dell'udienza del 21.10.2025, il Tribunale si riservava.

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.



In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCII dispone che *“il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”*.

Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCII, nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.

L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCII, documentandone l'avvenuto espletamento.

Infine, ai sensi dell'art. 69 CCII *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Tanto premesso, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:

- a) l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- b) l'istante non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della ricorrente. In particolare, come emerge dalla relazione agli atti, l'abbandono da parte del padre del tetto coniugale, le problematiche di salute della madre, l'assenza di contributi economici da parte del padre e la necessità di sostenere anche quest'ultimo perché malato ed anziano e deceduto il 23.12.2017, hanno aggravato la situazione finanziaria e indotto la Sig.ra Laita a ricorrere svariate forme di finanziamento (cfr. pag. 6 e ss. Rel. gestore in atti). In particolare, in base alle dichiarazioni della ricorrente, nonché alla luce della documentazione in atti, il gestore nella propria relazione ha esposto le ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (pagg.6 e ss. relazione in atti), nei seguenti termini *“ in effetti dopo l'abbandono del papà, la*



Sig.ra Laita si è fatta carico del mantenimento e delle cure della madre, delle sorelle e della nonna. Nel 2012 la madre della Sig.ra Laita è stata sottoposta ad un primo intervento chirurgico di impianto di artroprotesi al ginocchio destro per grave onartrosi. Successivamente nel 2014 ha subito un secondo intervento chirurgico di asportazione di tumore di Warthin (dsto-adeno-linfoma papillare benigno) alla parotide sinistra e negli ultimi anni lamenta progressivo deficit deambulatorio per una degenerazione artrosica diffusa. Da oltre 20 anni soffre di ipertensione arteriosa e da alcuni anni lamenta episodi di bronchite asmatiche, insufficienza venosa cronica agli arti. Negli ultimi anni la Sig.ra [REDACTED] lamenta comparsa di declino cognitivo e tono dell'umore depresso con apatia e sentimenti di angoscia. Tutti queste circostanze e l'assenza di contributi economici da parte del padre e la necessità di sostenere anche quest'ultimo perché malato ed anziano e deceduto il 23.12.2017, hanno aggravato la situazione finanziaria e indotto la Sig.ra Laita a ricorrere svariate forme di finanziamento”;

- d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nelle relazioni del gestore risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, in quanto la ricorrente non è titolare di beni immobili ma esclusivamente di un'autovettura, di conti correnti e carte con giacenze minime nonché di un reddito prodotto dall'attività di lavoratore dipendente svolta, pari ad un importo netto mensile di euro 1.650/1.700,00 circa, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 96.895,72 € (al lordo delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione/privilegio), importo aggiornato alla data della relazione integrativa depositata dal gestore in data 31.07.2025 che tiene conto della precisazione del credito di Compass s.p.a. e dell'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 2.287,00, che gravano pro quota sulla ricorrente per l'importo di euro 1.350,00 mensili;



- f) in relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta, come da ultimo modificata, prevede il pagamento del 100% dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati e ed il pagamento del 33,72% dei crediti chirografari attraverso il pagamento di n.114 rate mensili da € 350,00 secondo il piano di ammortamento elaborato dal gestore (cfr. relazione depositata in data 31.07.2025).

Tanto premesso, a seguito di rituale comunicazione, da parte del gestore, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCI. risultano pervenute osservazioni dai seguenti creditori:

DYRET SPV SRL, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Belloni la quale si opponeva alla omologazione del piano per tra, l'altro, per i seguenti motivi: 1) **colpa nell'assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla capacità di rimborso** “ *il ricorrente non ha provato di aver assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero di non aver con colpa grave determinato il sovra-indebitamento, per mezzo di un ricorso al credito proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Anche prescindendo dalla carenza di prova, deve inoltre evidenziarsi che le spese familiari, non possono costituire reale causa di un indebitamento incolpevole, tenuto conto che la Sig.ra [REDACTED] è una dipendente, che non ha subito riduzioni della retribuzione tale da giustificare l'incapacità di adempiere alle obbligazioni e che i debiti, contratti quando era già consapevole dei finanziamenti, non possono legittimare l'accesso alla presente procedura. I debiti peraltro, considerato il loro ammontare complessivo per oltre € 95.000,00 non risultano coerenti con le spese e comunque non è stata fornita prova del nesso tra le spese e l'indebitamento. Non risulta pertanto che si sia verificato nessun reale fatto imprevisto e imprevedibile che abbia modificato le capacità reddituali dell'odierna ricorrente.... Le spese per il proprio mantenimento non sono idonee a giustificare il continuo ricorso al credito, tenuto conto dell'assenza di documentazione in ordine alle spese effettivamente sostenute.... in sede di stipula, ai fini della verifica della possibilità di concedere il finanziamento la sig.ra [REDACTED] ha fatto pervenire una dichiarazione alla dinamica retail s.p.a. nella quale si attestava l'assenza di impegni gravanti sulla busta paga (doc. 2). addirittura nella dichiarazione la sig.ra [REDACTED] attestava l'esistenza di un reddito concorrente di altro familiare per lavoro dipendente per € 1.600,00 mensili. E' chiaro che la condotta dalla Sig.ra [REDACTED], che ha reso sin da ottobre 2021 alla Dynamica Retail s.p.a. dichiarazioni mendaci, tacendo la propria reale situazione economica di cui certamente era consapevole, deve essere valutata come dolosa o comunque gravemente colposa e certamente idonea ad escludere il requisito dell'assenza di dolo o colpa grave. peraltro la dichiarazione ricevuta dimostra che la dinamica retail s.p.a. ha correttamente assolto all'obbligo di verifica del merito creditizio del cliente e che nessuna censura può essere rivolta all'intermediario.*



tanto più che il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del nuovo ccii con la conseguenza che non possono ritenersi applicabili al caso in esame gli effetti ivi previsti per la mancata corretta valutazione del merito creditizio..... il consumatore non ha neppure fornito all'occ una ricostruzione veritiera dell'esposizione debitoria, omettendo di rappresentare il susseguirsi dei finanziamenti ottenuti. E' evidente quindi che l'indebitamento era fin dall'origine superiore alle capacità reddituali, e pertanto si accerta l'assoluta assenza del requisito soggettivo in capo al consumatore....Peraltro il consumatore ha indotto il creditore *Dinamica Retail s.p.a.* a erogare un finanziamento fornendo dichiarazioni mendaci in ordine alla propria situazione economica, inducendo in questo modo l'intermediario ad erogare un finanziamento che altrimenti non avrebbe accordato"; 2) **mancanza di convenienza del piano** in quanto "la *Dyret SPV s.r.l.*, in persona della procuratrice speciale *Dinamica Retail s.p.a.* contesta in ogni caso la convenienza del piano per i creditori rispetto ai possibili esiti di un'esecuzione forzata, sia poiché la liquidazione del patrimonio dalla Sig.ra [REDACTED] potrebbe comportare un migliore soddisfacimento delle ragioni dei creditori (potendo contare su un reddito da lavoro dipendente e su una proprietà immobiliare e non dovendo la liquidazione essere limitata ad un periodo di pochi anni) sia perché una normale procedura esecutiva comporterebbe comunque un migliore soddisfacimento delle ragioni creditorie con la conseguenza quindi della indiscutibile convenienza per i creditori di potersi soddisfare sull'intero patrimonio in caso di liquidazione dello stesso senza subire la falcidia prevista nel piano e comunque mettendo a disposizione della procedura i redditi dalla Sig.ra [REDACTED] per un tempo superiore nonché il futuro TFR".

In relazione a tali osservazioni, il gestore incaricato ha rilevato quanto segue "eccepisce la legittimità della società *Dyret SPV srl* a formulare osservazioni al Piano di Ristrutturazione del debito proposto dalla sig.ra *Laita*, in quanto non prova l'asserita cessione del credito da parte di *Dinamica Retail*. Inoltre per quanto concerne la contestazione dell'assenza della colpa grave della ricorrente, lo scrivente gestore conferma quanto asserito dall'Avv. *Claudio Liguori* nella replica alle osservazioni". In via preliminare, risulta certamente fondata la contestazione relativa alla insussistenza della legittimazione attiva del creditore opponente. Invero, come rilevato anche dalla difesa di parte ricorrente, il creditore opponente non prova l'asserita cessione del credito da parte di *Dinamica Retail*.

Nelle osservazioni depositate, infatti, il creditore dichiara che "in data 7.10.2021 la *Dinamica Retail s.p.a.* ha concesso dalla Sig.ra [REDACTED] l'importo complessivo di € 32.760,00 a titolo di mutuoSuccessivamente alla stipula del finanziamento la *Dinamica Retail s.p.a.* ha ceduto alla *DYRET SPV S.r.l.* ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della L. 130/1999 e dell'art. 58 del D. Lgs n. 385/1993, i crediti per capitale e relativi interessi ricompresi nel portafoglio iniziale



nascenti da mutui rimborsabili mediante cessione del quinto o, in alternativa, assistiti da delegazione di pagamento, tra i quali quello nei confronti della Sig.ra [REDACTED], quale debitore ceduto. Avviso di tale cessione è stato dato ai sensi di legge mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; in data 17.12.18, con atto a rogito del Notaio Giovannella Condò rep. 25898 racc. 10796 la Dyret SPV s.r.l. ha conferito procura speciale alla Dynamica Retail s.p.a., al fine di consentire a quest'ultima società di porre in essere, in nome e per conto della Dyret SPV s.r.l., tutti gli atti "per il recupero dei Crediti": orbene, nel caso di specie, risulta la carenza di legittimazione attiva del creditore, in quanto non era stata fornita da parte dell'istante la prova della titolarità del credito, non essendo stato prodotto né l'avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, né il contratto di cessione, documenti necessari per ricostruire l'insieme dei crediti ceduti; sul punto, è sufficiente rimarcare che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità "in caso di cessione in blocco ex art. 4 l. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del d.lvo 385/1993, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 c.c e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes....secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità spetta alla parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 d.lvo 385/1993, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798/2020 e 4116/2016)" (Cass., n. 27915/2025).

Tuttavia, pur volendo entrare nel merito dell'opposizione, essa di appalesa infondata.

Come è noto, ai sensi dell'art. 69 CCII "il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se....ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Tale requisito di ammissibilità riprende, senza modificazioni, i recenti interventi normativi che hanno profondamente innovato la disciplina del sovraindebitamento con il c.d. Decreto Ristori, il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi, introducendo importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 3/2012 e declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza chiarendo che essa, in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta (art. art. 7 comma 2 l. d-ter) e prevedendo, ai fini dell'omologabilità del piano del consumatore non più l' assenza di colpa (il giudice doveva escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o



avesse colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali), ma l'esclusione di colpa grave, malafede o frode.

Emerge una progressiva devaluazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: in sede di omologa, infatti, spetta al giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Ciò non significa che il giudizio di meritevolezza sia del tutto estraneo alla ratio legis della riforma che, declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza, ha chiarito che essa: 1) in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta (art. art. 7 comma 2 l. d-ter); 2) in secondo luogo, non coincide più con l'assenza di colpa (ravvisabile laddove il giudice escluda che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali), ma con l'assenza di colpa grave, malafede o frode.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

In tale nuova ottica, dunque, il legislatore della riforma ha optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura) (cfr. Tribunale Napoli Nord, giudice Rabuano secondo cui "Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative: -sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode; -sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione. Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L. 3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore "discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza". Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori").



Risulta, dunque, evidente, che, benchè il giudizio di meritevolezza non sia scomparso dalla normativa in esame, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori.

Inoltre, ai fini della valutazione del requisito di ammissibilità in esame, si condivide quanto esposto da Trib. Verona, 5 Febbraio 2021, il quale, nella vigenza della legge n. 3/2012, ma con argomentazioni da ritenersi attuali, ha affermato che "Una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla L. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l'esame della meritevolezza può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/2012. La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva". Tanto premesso, quanto al requisito dell'assenza di colpa grave nella causazione dell'indebitamento, va osservato che secondo quanto emerge dai documenti e dalla relazione dell'OCC, la ricorrente si è progressivamente indebitata a partire dall'anno 2021 (come evincibile dalla documentazione versata in atti) in ragione della situazione familiare, come in precedenza descritta; l'impossibilità di fare fronte regolarmente ai propri debiti risulta quindi determinato da eventi indipendenti dalla volontà del debitore, mentre il successivo aggravamento della situazione di indebitamento risulta, pertanto, riconducibile alla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento, che la ricorrente ha individuato come unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a far fronte alle esigenze familiari.

Pertanto, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, in quanto il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità.

Quanto, poi, alle ulteriori contestazioni del creditore relative al dedotto atto in frode del consumatore per aver taciuto, in sede di sottoscrizione del finanziamento dell'anno 2021, l'esistenza di ulteriori esposizioni debitorie, va osservato che non vi è prova di pregresse esposizioni debitorie per contratti di finanziamento anteriori all'anno 2021, né vi è prova che la ricorrente, nel momento in cui richiedeva l'erogazione dei finanziamenti che hanno determinato il proprio indebitamento, abbia agito con colpa grave, malafede o frode, come in precedenza chiarito: infatti alla luce della tipologia



dei finanziamenti richiesti dello stato patrimoniale e familiare della ricorrente al momento delle richieste di accesso al credito, ritiene il Tribunale che all'epoca dei fatti il debitore non abbia agito con la consapevolezza della totale assenza di possibilità di adempimento, quanto meno con riferimento al finanziamento erogato dalla Dinamica.

Inoltre, quanto alle prospettate "mala fede" o "frode" da parte del debitore nella richiesta del finanziamento consistente nell'aver attestato, nel questionario sul merito creditizio, l'esistenza di un reddito concorrente di altro familiare per lavoro dipendente per € 1.600,00 mensili -in disparte il disconoscimento della sottoscrizione del documento allegato dalla società Dyret SPV denominato "questionario merito creditizio" da parte del debitore- tale attestazione non costituisce dichiarazione mendace, in ragione dell'incontestata sussistenza di tale reddito in capo al genitore, benchè di natura pensionistica.

Ritiene il Tribunale che la condotta posta in essere dal debitore sia, in ogni caso, priva di valenza causale circa l'evento costituito dall'erogazione del finanziamento, in quanto, in una prospettiva generale, deve ritenersi che spetti al creditore che affermi la sussistenza della "mala fede" o della "frode" fornire prova, eventualmente mediante elementi indiziari, non solo di fatti idonei ad essere in tal modo qualificati, ma anche dell'efficacia causale degli stessi in relazione alla formazione dell'indebitamento (come si desume chiaramente dalla formulazione letterale dell'art. 69 CCII, il quale prevede come condizione ostativa all'omologa la circostanza che il debitore abbia "determinato" la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode): nel caso di specie, una simile prova non può dirsi raggiunta, in quanto alla luce dei redditi percepiti dal nucleo familiare del debitore può affermarsi (in assenza di elementi che depongano in senso inverso forniti dal creditore) che l'istituto bancario avrebbe egualmente erogato il finanziamento in favore del debitore.

In relazione, infine, alla contestazione relativa alla non fattibilità del piano, in termini di sostanziali di non convenienza del medesimo, in primo luogo va dato atto del miglioramento della proposta da parte del debitore; in secondo luogo, il piano proposto appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto di quanto esposto dal gestore nella propria relazione, non senza rilevare che la ricorrente percepisce unicamente un reddito lavorativo e non risulta titolare di altri beni liquidabili. In definitiva, questo giudice ritiene che il piano proposto appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato



P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED],
[REDACTED] (NA) il [REDACTED], C.F. [REDACTED], residente in [REDACTED] (Na) alla II [REDACTED]
[REDACTED] n. 82;

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di [REDACTED] nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.[REDACTED]@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

[REDACTED], 27.11.2025

Il Giudice delegato
dott.ssa Rosa Paduano

